



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

**Deliberazione n. 3**

**Seduta del 27 novembre 2019**

<b>Componenti</b>	<b>Ente rappresentato</b>	<b>Quota di partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
Renato Boraso (delegato del Sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
Saverio Centenaro (delegato del Sindaco)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
Daniele Stecco (delegato del Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Renato Boraso Assessore ai Trasporti alla Viabilità e alla Gestione del Patrimonio del Comune di Venezia delegato dal Sindaco del Comune di Venezia dott. Luigi Brugnaro.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'arch. Loris Sartori, Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'ufficio centrale dell'Ente di Governo.

**N. 3: Proroga ex art. 4 par. 4 Reg. CE 1370/2007 del contratto di servizio con Brusutti S.r.l., relativo ai collegamenti tra Venezia, il bellunese ed il trentino**

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia;

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii. lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
- iii. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano è stato sottoscritto il 10/12/2013;
- iv. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16/12/2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
- v. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;
- vi. con deliberazione n. 5 del 16 giugno 2014 dell'Ente di governo del TPL è stata approvata "la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della rete per gli ambiti di del Veneto orientale e centro meridionale";
- vii. con deliberazione di Giunta provinciale n. 172 dell'11/12/2014 sono state fornite le seguenti linee di indirizzo al rappresentante della Provincia per la seduta del 15 dicembre 2014 dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia:
  - ✓ per i servizi di tipo extraurbano tra Venezia ed il bellunese e gli interregionali tra Venezia e Trentino, utilizzare la previsione dell'articolo 5 comma 4 del regolamento CE 1370/2007 (considerato che la produzione complessiva è inferiore a 300.000 vettxkm/anno) ed affidare direttamente a Brusutti S.r.l.;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

viii. con deliberazione n. 11 del 15 dicembre 2014 dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia si è provveduto a:

- ✓ approvare il progetto dei servizi automobilistici extraurbani di trasporto pubblico locale extraurbano tra Venezia, il bellunese ed il Trentino (per una produzione di circa 141.000 vettxkm per il primo anno di esercizio);
- ✓ affidare a Brusutti S.r.l., a partire dal 01/01/2015, la gestione in regime di concessione dei servizi di cui al capoverso precedente, fino alla scadenza fissata dall'art. 8 paragrafo 2 del regolamento CE 1370/2007;

ix. il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani è stato sottoscritto tra l'ufficio periferico presso la Provincia di Venezia dell'Ente di Governo e Brusutti S.r.l. in data 05/08/2015, rep. 29959, prot. 65612;

x. tale contratto di servizio è in regime di "net cost", per una produzione totale di 141.000 Km/anno, per un ammontare di corrispettivi pari a 258.200,00 €/anno;

Considerato che la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce:

i. all'art. 6, che *"Sono organi dell'ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati."*, e proseguendo che *"l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia."*;

ii. all'art. 8, che:

1. *l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;*

2. *la partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano;*

3. *l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano;*

iii. all'art. 9, che *"L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali"* ed inoltre, al secondo e terzo comma, *distingue le competenze degli uffici periferici e dell'ufficio centrale, stabilendo che le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dagli*



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

*uffici periferici “qualora i provvedimenti adottati incidano sull’organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete”, sono esercitate dall’ufficio centrale “qualora incidano sull’organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi”.*

Ricordato che, ai sensi della sopra richiamata Convenzione del 10/12/2013, dal 01/01/2018 al 31/12/2019 l’ufficio comune dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è incardinato presso il Comune di Venezia, giusta deliberazione n. 1 del 28/09/2018 dell’Assemblea dell’Ente di Governo.

Dato atto che, al fine di allineare temporalmente il presente contratto con altri gestiti dall’Ufficio Periferico presso la Città metropolitana di Venezia, si è valutato di:

- i. ricorrere alle previsioni di cui all’art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, che prevede: “*se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal Contratto*”;
- ii. verificare sul piano tecnico, operativo ed amministrativo la significativa entità degli investimenti effettuati dall’azienda nell’ambito del contratto di servizio in termini di materiale rotabile e di impianti di proprietà, nonché investimenti su infrastrutture e beni di proprietà dell’affidatario, che risulterebbe coerente con le previsioni e le finalità di cui al richiamato art. 4 par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di prorogare del 50% la durata dell’affidamento;

Preso atto che si è proceduto, mediante analisi dei bilanci e della documentazione trasmessa dall’azienda con nota assunta al prot. 73196 del 14/11/2019, a verificare i presupposti previsti dall’art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007 e dalla normativa nazionale in merito all’entità degli investimenti effettuati da Brusutti S.r.l. e finalizzati ai servizi minimi di TPL;

Richiamato:

- i. il considerando (15) del regolamento CE 1370/2007 che prevede che la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto;
- ii. l’allegato A della Delibera n. 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che individua tre categorie di beni (“Reti, Impianti e Infrastrutture”, “Materiale Rotabile” e “Altri Beni Mobili”) all’interno delle quali distingue tra tre tipologie di cespiti (“essenziali”, “indispensabili” e “commerciali”) sulla base dei quali potrà essere realizzata la perimetrazione dei beni necessari;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Dato atto che:

1. in coerenza con l'art. 4 par. 4 del Regolamento CE n.1370/2007, sono stati considerati gli investimenti già sostenuti o in corso, in un confronto con il totale dei beni necessari per il servizio di cui dispone Brusutti S.r.l. e che, in un ipotetico caso di cambio dell'operatore, il nuovo entrante dovrebbe procurarsi per garantire gli stessi livelli di efficienza ed efficacia;
2. inoltre, in coerenza con il considerando (15) del citato Regolamento CE, nell'ottica di valutare gli investimenti che devono essere sostenuti dall'operatore, sono stati considerati anche gli investimenti pianificati e previsti e non ancora realizzati nonostante il contratto di servizio sia in scadenza, che evidenzia come la gestione del servizio richieda comunque l'introduzione anno dopo anno di beni più moderni ed efficienti al servizio della qualità erogata, in linea con le richieste del Contratto di Servizio;
3. l'analisi quali – quantitativa ha inteso verificare la significatività degli investimenti in possesso delle caratteristiche di non sostituibilità e non duplicabilità;

Rilevato che nel caso del contratto di servizio in oggetto:

- i. al 31/12/2019, il costo storico al netto dei contributi dei beni considerati ammonta a 747.000 €circa, come si può evincere dalla seguente tabella:

Cespiti Extraurbano al 30/06/2019	Costo Storico al netto dei contributi	732.655
	Valore Netto Contabile al 31/12/2019	452.957
Investimenti in corso Extraurbano 2019	Costo Storico al netto dei contributi	14.950
	Valore Netto Contabile al 31/12/2019	14.950
	<b>Totale Costo Storico</b>	<b>747.605</b>
	<b>Totale Valore Netto Contabile</b>	<b>467.907</b>

- ii. al 30/06/2022, il costo storico al netto dei contributi dei beni considerati ammonta a 876.000 €circa, che tiene conto anche degli investimenti (caratterizzati da un periodo di ammortamento lungo - 12 anni - nel caso del materiale rotabile), come si può evincere dalla seguente tabella:

Cespiti Extraurbano al 30/06/2019	Costo Storico al netto dei contributi	732.655
	Valore Netto Contabile al 30/06/2022	404.361
Investimenti in corso Extraurbano 2019	Costo Storico al netto dei contributi	14.950
	Valore Netto Contabile al 30/06/2022	5.980
Piano Investimenti Extraurbano 2022	Costo Storico al netto dei contributi	129.000
	Valore Netto Contabile al 30/06/2022	96.750
	<b>Totale Costo Storico</b>	<b>876.605</b>
	<b>Totale Valore Netto Contabile</b>	<b>507.091</b>



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Dato atto che al fine di misurare la significatività degli investimenti in beni necessari, sono stati calcolati due KPI, basati sul rapporto tra Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare e totale del costo storico dei beni iscritti a libro cespiti messi a disposizione per il servizio, in due diverse scadenze temporali:

1. KPI A: Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare/costo storico dei beni iscritti a libro cespiti, con riferimento ai valori che si registreranno in data 31/12/2019, considerando pertanto solo gli investimenti già realizzati o in corso.

**Valore Netto Contabile al 31.12.2019/Costo Storico al netto dei contributi  
467.907 € / 747.605 € = 0,62**

2. KPI B: Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare/costo storico dei beni iscritti a libro cespiti, con riferimento ai valori che si registreranno in data 30/06/2022, (scadenza della possibile proroga del Contratto di Servizio), considerando oltre agli investimenti già realizzati o in corso anche parte degli investimenti in beni necessari pianificati.

**Valore Netto Contabile al 30.06.2022/Costo Storico al netto dei contributi  
507.091 € / 876.605 € = 0,57**

Rilevato che:

- attualmente l'ammontare dei beni ancora da ammortizzare è superiore al 55% del valore dei beni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi previsti dal Contratto di Servizio;
- buona parte dei beni che devono ancora completare il loro ciclo di ammortamento sono caratterizzati da una vita utile medio-lunga (come ad esempio i mezzi strumentali con vita utile superiore ai 10 anni);

Ritenuto che:

- i. rispetto al considerando (15), si osserva come a fronte di obblighi generici di miglioramento dell'offerta (e non specifici di investimento) previsti nel Contratto di Servizio, risultano comunque pianificati dall'azienda investimenti in beni strumentali aventi una durata di ammortamento che supera i 10 anni;
- ii. la previsione inserita dall'ART nella delibera n. 49/2015 sulla possibilità di prorogare i contratti di servizio se ciò sia preventivamente previsto negli atti di gara, prodromici all'affidamento, è certamente riferibile ai casi di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica, per le evidenti e sovraordinate ragioni a tutela della concorrenza e del mercato, ma, nel caso in esame di affidamento diretto, che costituisce un modello organizzativo predeterminato scelto dall'Ente di Governo, la proroga del medesimo affidamento si muove nella linea della mera conferma del modello organizzativo in essere;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate e alla luce delle valutazioni effettuate sull'ammontare dei beni ancora da ammortizzare al 31/12/2019 e al 30/06/2022, che sono stati accertati i presupposti normativi previsti dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007 per procedere alla proroga del contratto di servizio a



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Brusutti S.r.l. per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani extraurbani tra Venezia, il bellunese ed il Trentino, sottoscritto in data 05/08/2015, rep. 29959, prot. 65612, per un periodo pari al 50% della sua durata, ovvero fino al 30/06/2022;

Visti:

- il D.lgs. n. 422/1997;
- la Legge Regionale n. 25/1998;
- il Regolamento CE n. 1370/2007;
- la Legge 99/2009;
- la Legge 102/2009;
- il D.L. n. 138/2011 convertito con L. 148/2011;
- il D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012;
- la Delibera ART n. 49 del 17.06.2015;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2017;
- il D.M. n. 157/2018;

**DELIBERA**

1. di prorogare il contratto di servizio con Brusutti S.r.l. per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici della gestione in regime di concessione a Brusutti s.r.l. dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani tra Venezia, il bellunese ed il Trentino, sottoscritto tra l'ufficio periferico presso la Provincia di Venezia dell'Ente di Governo e Brusutti S.r.l. in data 05/08/2015, rep. 29959, prot. 65612, fino al 30/06/2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007;
2. di autorizzare il responsabile dell'ufficio periferico presso la Città metropolitana dell'Ente di governo del TPL di procedere con gli atti conseguenti e di definire gli eventuali atti integrativi al contratto di servizio sopra citato.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 6 dicembre 2019 fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'ufficio centrale  
arch. Loris Sartori

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche*